



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0057/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0043/TFNSVE/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Carlo Cremonini – Componente (Relatore);
Carmine Fabio La Torre – Componente;
Gino Scaccia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. FIGC 952941) contro il calciatore Emanuele D’Anna (calciatore n. 23.5.1982 - matr. FIGC 3216218) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 29 novembre 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia